

Regolamento di Attuazione



Previp, la scelta giusta!



Regolamento di Attuazione

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di
Previp Cassa di Assistenza con Delibera del 26 marzo 2021

Indice

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Adesione alla Cassa
- Art. 2 *bis* - Quota associativa annuale
- Art. 3 – Attivazione delle forme di trattamento assistenziale
- Art. 4 – Contributi
- Art. 5 – Gestione dei contributi
- Art. 6 – Prestazioni
- Art. 7 – Informativa tra Cassa e Soci
- Art. 8 – Decorrenza e durata
- Art. 9 – Responsabilità della Cassa per inadempienze di Soci
- Art. 10 – Disdetta dei contratti

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento di attuazione disciplina il rapporto associativo tra PREVIP Cassa di Assistenza (di seguito Cassa) ed i suoi Soci e Soggetti Collegati, ai sensi dello Statuto della Cassa.

Art. 2 – Adesione alla Cassa

1. L'adesione alla Cassa da parte del Socio avviene tramite l'invio della domanda di adesione, redatta nella forma proposta dalla Cassa, ed il contestuale versamento della quota associativa annua, direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro.
2. Il Socio comunica alla Cassa l'elenco degli eventuali Soggetti Collegati sia all'atto dell'iscrizione che ad ogni rinnovo.
3. La Cassa provvede a comunicare al Socio la conferma dell'accettazione della domanda di adesione e l'attribuzione del codice identificativo del Socio da utilizzarsi nelle successive comunicazioni.

Art. 2 bis – Quota associativa annuale

1. La quota associativa annuale dovuta dal Socio è rappresentata dalla somma della quota "iscritti", che tiene conto del numero di Soggetti Collegati al Socio di cui all'art. 5, comma 2, dello Statuto e della quota "prestazione", che tiene conto della tipologia di prestazione per la quale si chiede la copertura (vedi tabella).
2. La quota "iscritti" è pari a € 10,00 per ciascun Soggetto Collegato al Socio, con un versamento minimo di € 50,00. Fanno eccezione i Soci con un numero di Soggetti Collegati compreso tra 501 e 1.000 che verseranno un importo pari ad € 3.500,00 e i Soci con un numero di Soggetti Collegati oltre i 1.000 che pagheranno la quota iscritti di € 8.000,00, secondo la tabella sotto riportata.

Tabella 1 – quota iscritti

| N. SOGGETTI COLLEGATI | IMPORTO CORRISPONDENTE |
|-----------------------|---|
| Fino a 500 | Euro 10,00 pro-capite (versamento minimo € 50,00) |
| Da 501 a 1000 | Euro 3.500,00 |
| Oltre i 1000 | Euro 8.000,00 |

3. La quota "prestazione" è rappresentata da un costo fisso per tipologia di prestazione per la quale si richiede la copertura, secondo la tabella sotto riportata.

Tabella 2 – quota prestazione

| TIPO DI PRESTAZIONE | IMPORTO FISSO |
|---|---------------|
| RSM - Rimborso Spese Mediche | Euro 50,00 |
| LTC - Long Term Care | Euro 25,00 |
| INF - Infortuni | Euro 100,00 |
| TCM - Temporanea Caso Morte | Euro 50,00 |
| IPM - Invalidità Permanente da Malattia | Euro 150,00 |

4. Per gli anni successivi al primo, entro il primo trimestre dell'anno la Cassa richiede ai Soci il pagamento della quota associativa mediante apposita lettera.
5. I Soci provvedono al pagamento entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Qualora il Socio non provveda al versamento entro il termine indicato (fa fede la valuta del bonifico effettuato a favore della Cassa), verranno applicate le seguenti maggiorazioni della quota associativa:
 - se il pagamento avviene tra il 61esimo giorno e il 180esimo giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta, verrà applicata una maggiorazione del 50% della quota associativa;
 - se il pagamento avviene tra il 181esimo giorno e il 240esimo giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta, verrà applicata una maggiorazione del 100% della quota associativa.
6. Con riferimento ai Soci di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e d) e comma 2, lettera c) dello Statuto, la quota associativa annua è pari a € 25,00, se si associano senza nucleo familiare, e a € 50,00 se si associano con nucleo familiare. Il versamento della quota deve essere fatto entro il primo trimestre di ciascun anno.
7. Per i Soci che aderiscono alla Cassa esclusivamente mediante l'attivazione del servizio Rimborso Spese Mediche tramite il portale *Allianz My Welfare* offerto in collaborazione con Allianz Value S.r.l. è previsto un costo di adesione esclusivamente a carico dell'Azienda Socia così determinato:
 - COMPONENTE FISSA: pari a € 100,00 indipendentemente dal numero di dipendenti, da versare al momento dell'iscrizione alla Cassa.
 - COMPONENTE VARIABILE: pari a una percentuale degli importi destinati dai beneficiari alla Cassa calcolata in un'unica soluzione al 31/10 dell'anno solare in corso e da versare entro e non oltre il 30/11 di ogni anno.

In caso di mancato versamento della quota associativa annua dovuta entro le tempistiche regolamentari sopra definite il servizio sarà sospeso.

8. La percentuale della COMPONENTE VARIABILE varia in funzione di determinate fasce di contributi destinati alla Cassa dai dipendenti di ciascuna Azienda Socia in funzione dei pacchetti sanitari prescelti annualmente, secondo la seguente tabella:

| CREDITO WELFARE DESTINATO ALLA CASSA | PERCENTUALE DA APPLICARE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE VARIABILE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA |
|---|--|
| Da € 0,00 a € 20.000 | 3,50% |
| Da € 20.001 a € 50.000 | 2,70% |
| Oltre € 50.000 | 2,20% |

Per la COMPONENTE VARIABILE è previsto un valore massimo di quota associativa in funzione del numero di dipendenti di ciascuna azienda, che attivano il servizio Rimborso Spese Mediche tramite il portale *Allianz My Welfare*, secondo la seguente suddivisione per fasce:

| N° DIPENDENTI | VALORE MAX COMPONENTE VARIABILE |
|----------------------|--|
| 0 - 20 | € 200 |
| 21 - 50 | € 500 |
| 51 - 100 | € 700 |
| 101 - 200 | € 800 |
| 201 - 500 | € 1.000 |
| 501 - 1.000 | € 5.000 |
| OLTRE 1.000 | € 10.000 |

9. Nel caso di un'Azienda già iscritta alla Cassa per altre coperture sanitarie e assistenziali non sarà richiesto il pagamento della COMPONENTE FISSA della quota associativa dovuta per l'attivazione del servizio "Allianz My Welfare" offerto in collaborazione con Allianz Value S.r.l.
10. È facoltà del Consiglio di Amministrazione della Cassa modificare l'entità delle quote associative a valere dall'anno successivo, dandone comunicazione ai Soci, anche mediante pubblicazione sul sito web della Cassa.

Art. 3 – Attivazione delle forme di trattamento assistenziale

1. Il Socio richiede alla Cassa di attivare una o più forme di trattamento assistenziale tra quelle previste dalla fonte istitutiva aziendale (Contratto Collettivo, Accordo o Regolamento aziendale) o tra quelle offerte dalla Cassa.
2. La Cassa si riserva di accettare l'attivazione della forma di trattamento assistenziale richiesta, dopo averne verificato la compatibilità con il proprio Statuto, con gli indirizzi forniti dagli Organi associativi e comunicando al Socio l'esito della valutazione. La suddetta comunicazione viene inviata al Socio per i Soggetti Collegati.
3. Nella realizzazione del proprio scopo ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, la Cassa, su richiesta del Socio ovvero del potenziale Socio, si riserva di assistere il Socio attuale o potenziale nella verifica delle prestazioni offerte dai principali organismi con i quali la Cassa ha facoltà di stipulare convenzioni per l'attivazione del trattamento assistenziale.

Art. 4 – Contributi

1. Per la realizzazione dello scopo associativo la Cassa percepirà contributi assistenziali direttamente dai Soci, anche per i Soggetti Collegati.
2. Il Socio comunica alla Cassa ogni variazione relativa alla definizione del trattamento assistenziale prescelto. Conseguentemente, la Cassa segnala ai Soci l'ammontare dei contributi dovuti e le modalità di pagamento da utilizzare.

Art. 5 – Gestione dei contributi

1. La Cassa gestisce i contributi che affluiscono dai Soci, al fine di erogare le prestazioni previste dalle forme di trattamento assistenziali attivate.

Art. 6 – Prestazioni

1. La misura e le modalità delle prestazioni, nonché le condizioni di esigibilità e la spettanza delle prestazioni dovute sono stabilite dai contratti stipulati. L'eventuale liquidazione delle prestazioni potrà essere effettuata da soggetti abilitati con cui la Cassa stipula apposite convenzioni di gestione dell'attività liquidativa o dagli stessi Organismi con cui la Cassa ha sottoscritto i contratti di cui all'articolo precedente.

Art. 7 – Informativa tra Cassa e Soci

1. La Cassa ogni anno fa pervenire ai Soci un rendiconto riportante i dati relativi ai contributi versati.
2. Il Socio comunica alla Cassa - tutte le informazioni necessarie per l'espletamento degli obblighi normativi cui la Cassa debba adempiere.
3. La Cassa ed il Socio comunicano tempestivamente qualsiasi fatto da cui derivi la necessità di apportare modifiche alle convenzioni di cui al precedente articolo.
4. Il Socio invia annualmente, entro il termine stabilito dalla Cassa e su apposito supporto fornitogli, l'elenco nominativo dei Soggetti Collegati al Socio stesso.
5. Il Socio comunica tempestivamente ogni variazione che abbia ad oggetto l'elenco nominativo dei Soggetti Collegati fornito con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo.

Art. 8 – Decorrenza e durata

1. L'associazione a Previp Cassa di Assistenza decorre dalla data in cui la Cassa conferma a mezzo lettera l'accettazione della domanda di adesione.
2. L'adesione alla Cassa si rinnova annualmente ed è subordinata al pagamento delle quote associative annuali, salvo nel caso di disdetta da esercitarsi con la modalità e nei tempi disciplinati al successivo comma 3.
3. L'adesione cessa nel momento in cui il Socio, a seguito della disdetta dei contratti in essere a suo favore, realizzata nelle forme e con i tempi disciplinati al successivo articolo 10, comunica alla Cassa a mezzo lettera la volontà di non rinnovare l'adesione alla stessa.

Art. 9 - Responsabilità della Cassa per inadempienze di Soci

1. La Cassa non assume alcuna responsabilità per la mancata o ridotta corresponsione dei trattamenti assistenziali previsti a favore dei Soci ovvero dei Soggetti Collegati aventi diritto, derivante da eventuali ritardi od omissioni nel versamento dei contributi rispetto a quanto previsto nei contratti assicurativi stipulati.

Art. 10 – Disdetta dei contratti

1. Qualora gli Organismi con cui la Cassa stipula i contratti di cui al presente Regolamento, nelle forme e con i tempi previsti, disdettino i contratti stipulati con la Cassa, quest'ultima notifica al Socio la disdetta entro i 45 giorni precedenti la scadenza degli stessi, dando comunicazione dell'eventuale impossibilità di fornire la copertura a condizioni equivalenti.
2. Qualora la Cassa disdica i contratti stipulati con i suddetti Organismi, nelle forme e con i tempi previsti, comunica ai propri Soci la disdetta, entro i 45 giorni precedenti la scadenza degli stessi.
3. Qualora il Socio intenda rinunciare alle prestazioni garantite nei contratti stipulati per esso dalla Cassa, deve comunicarlo alla stessa su apposito modulo, entro i 45 giorni precedenti la scadenza degli stessi.

Previp Cassa di Assistenza
Viale Vittorio Veneto 18
20124 Milano
T. 02 58 442 522
cassa@previp.eu
www.previp.eu



Previp, la scelta giusta!

